

Edizione di giovedì 21 maggio 2015

DICHIARAZIONI

[Chi sa quando scade il termine per versare le imposte?](#)

di Giovanni Valcarenghi

AGEVOLAZIONI

[Il peso della cultura anche ai fini fiscali: detrazione spese di istruzione](#)

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE SUL REDDITO

[Riserve di utili e presunzione di distribuzione](#)

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

[La società dominata beneficia dello scudo fiscale](#)

di Fabrizio Dominici

ENTI NON COMMERCIALI

[Le società di capitali sportive dilettantistiche: luci ed ombre](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[Loan, Mortgage: come tradurre 'prestito' e 'mutuo ipotecario' in inglese?](#)

di Stefano Maffei

DICHIARAZIONI

Chi sa quando scade il termine per versare le imposte?

di **Giovanni Valcarenghi**

Anche quest'anno ci risiamo.

Il ritornello comincia a stancare, dal punto di vista sistematico, anche se poi un po' di tempo in più per pagare le imposte fa comodo a tutti: ai contribuenti ed a noi professionisti.

Siamo circa alla metà di maggio e cominciano a comparire le prime indiscrezioni in merito a **possibili slittamenti dei termini per il versamento delle imposte**: pensate che quest'anno si vocifera anche di una proroga di una settimana per la presentazione della dichiarazione 730.

Penso che alcune cose siano addirittura offensive per contribuenti e professionisti; eppure le patiamo in silenzio, di anno in anno.

Sia ben chiaro: non voglio sostenere di essere contrario di principio alle proroghe, che in alcune situazioni particolari possono essere anche utili e legittime.

Non mi pare però che si possa tollerare un modo di agire che continua a sfregiare le norme vigenti. Infatti, se normalmente le imposte dovrebbero essere versate il 16 di giugno, pare più che legittimo ipotizzare che gli **strumenti necessari siano messi a disposizione** degli operatori per tempo.

Da qualche anno a questa parte legittimiamo gli slittamenti per effetto del tardivo varo del **software Gerico**; l'anno passato, ad esempio, la versione 1.0.0 fu varata il 27 maggio, per giungere alle ultime evoluzioni sino al mese di luglio (simpatico, vero?).

A metà maggio 2015 di Gerico **non vi è nessuna traccia**, così come i modelli per la segnalazione dei dati degli studi di settore risultano ancora in bozza approssimativa. La "primula" arriva solo il **18 maggio 2015**, sia pure nella **versione Beta**, anche se i modelli sono ancora in bozza.

Peraltro, se è vero che quest'anno i correttivi anticrisi richiederanno l'indicazione di informazioni di un arco triennale, ci vorrà anche più tempo per reperire le informazioni.

Ma gli studi di settore, a ben vedere, non sono l'unica pecca; continuano a susseguirsi, infatti, **errata corripge** alle istruzioni per la compilazione delle **dichiarazioni** e del **modello 770**.

Anche questa abitudine andrebbe radicalmente mutata, in quanto i soggetti debbono giocare

tutti con le medesime regole. Credo non sia ammesso presentare una dichiarazione andando “per tentativi”, cosicché dopo due o tre invii si riesca ad azzeccare l'imponibile e l'imposta.

Dietro a tale concetto si annida una stortura del nostro sistema, nel quale inserisco sia l'Amministrazione finanziaria che i contribuenti ed i loro rappresentanti; possibile che non si riesca a stabilire che deve essere stabilito per legge:

- un termine fisso entro cui debbono essere disponibili tutti gli strumenti necessari per completare la dichiarazione;
- un termine fisso – a favore del contribuente – che determina un automatico allungamento dei termini per il versamento delle imposte e la presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di modifica degli strumenti di cui al punto precedente;
- un termine ultimo oltre il quale non si può toccare più nulla (poiché a tutto c'è un limite).

Si è spesso tentato di riformare il sistema fiscale italiano, e l'ennesima riforma ancora è in divenire, si è pensato di mettere nero su bianco le regole di “bon ton” con lo Statuto del contribuente, si è largamente manifestato (ad ogni cambio di vertice) la volontà di stabilire un rapporto collaborativo tra fisco e contribuente.

Eppure manca la base, **difettano le regole fondamentali** che debbono essere mantenute a prescindere dal mutamento delle norme di natura tecnica.

Certo, un sistema di questa natura comporterebbe l'emergere di precise responsabilità e, si sa, l'Italia non è paese che le tolleri in modo semplice.

Pur tuttavia, non sembra che vi siano altre alternative condivisibili; se l'Amministrazione finanziaria sbaglia le istruzioni ed interviene a correggerle, non deve essere un dramma, in quanto a tutti capita di sbagliare.

Ma deve essere chiaro che tale errore non può tradursi in un disagio per gli operatori; questi hanno tutto il diritto di disporre di un adeguato lasso temporale per poter lavorare con tranquillità, tenendo ovviamente conto che si deve conteggiare anche il tempo che le case di software debbono impiegare per adeguare gli strumenti che ormai tutti i soggetti adoperano.

Peraltro, varrebbe la pena di svolgere una ulteriore riflessione che attiene il mondo delle società di capitali; quest'ultime, infatti, debbono stanziare (stimandole) le imposte di periodo a conto economico.

Non è certamente richiesta una indicazione “millimetrica” ma sicuramente una certa precisione giova alla significatività del documento.

Come si può ritenere di riuscire ad adempiere in modo corretto se mancano del tutto gli strumenti per provvedere? Ad esempio, per i soggetti di piccole dimensioni un **allineamento ai**

risultati degli studi di settore potrebbe essere una modalità di allinearsi con le pretese del fisco. Ovviamente, tale allineamento potrebbe determinare un maggior carico fiscale ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Scelte assunte in un momento successivo a quello della predisposizione del rendiconto determineranno disallineamenti tra il risultato di bilancio e quello fiscale; certamente tutto si potrà sistemare con le sopravvenienze, ma ci dobbiamo rammentare che tutto ciò avviene per la mancanza degli adeguati strumenti.

E quindi, come possiamo chiudere queste riflessioni?

Semplicemente **attendendo con ansia la proroga anche quest'anno**, ringraziando chi vorrà fare l'annuncio ufficiale al più presto, in modo da poter impostare al meglio i lavori di studio. Basta un briciolo di buona volontà e la decisione è già scontata e nei fatti, senza necessità di aprire tavoli tecnici, specialmente quando questi si traducano in ipotesi di una settimana di proroga, concetto che fa venire i brividi al solo pensiero!

AGEVOLAZIONI

Il peso della cultura anche ai fini fiscali: detrazione spese di istruzione

di **Leonardo Pietrobon**

Nemmeno ai fini fiscali l'istruzione si presenta semplice. Secondo quanto stabilito dall'articolo 15, co. 1, lett. e) D.P.R. n.917/86, sono **detraibili** le spese sostenute, **per sé e per i propri familiari a carico**, nel 2014, anche se riferibili a più anni, per frequentare corsi di istruzione:

- **secondaria,**
- **universitaria,**
- **di specializzazione universitaria, master universitari**

presso **istituti o università italiane o straniere**, pubbliche o **private**, in misura non superiore a quella stabilita per le **tasce ed i contributi** degli istituti statali italiani.

La difficoltà è di semplice individuazione: **le ipotetiche tasce e contributi** che si sarebbero sostenute per frequentare **istituti scolastici statali italiani**, come devono essere determinate? Ossia l'eterno dilemma ogni qualvolta ci ritroviamo tra le mani le spese sostenute per la **frequenza di scuole di specializzazione o università** di diritto privato, peggio ancora se di diritto estero.

Secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, con le **CC.MM. 11/E/1987 e 95/E/2000**, per le università private l'importo detraibile è costituito **dalla tassa di iscrizione** richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall'università pubblica ubicata **nella località più vicina**. Di conseguenza, tradotto in termini operativi è necessaria **una ricerca "numerica"** dell'ipotetica spesa sostenuta per la frequenza dello stesso percorso di istruzione a livello statale.

La questione si complica se si considera che l'attuale sistema di determinazione delle tasce, previsto dalla maggior parte delle università pubbliche, offre la **possibilità** per gli studenti di ottenere delle **condizioni di riduzione della rata in relazione al valore ISEE** del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione, **l'applicazione della tariffa più elevata**.

Il dubbio a questo punto sorge spontaneo: **l'eventuale riduzione** per effetto del citato certificato ISEE **deve o non deve essere considerata** per la determinazione **dell'importo massimo detraibile**? Ai fini della detrazione relativa alle tasce sostenute nelle **università private** viene precisato dall'Agenzia delle Entrate, con la **C.M. n. 18/E/2009**, che la **misura massima delle tasce stabilita dall'università pubblica** di riferimento, in relazione al corso

frequentato dallo studente, **costituisce il limite** entro il quale è possibile calcolare la detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 917/86.

Inoltre, in caso di più corsi di laurea corrispondenti, esistenti presso le università statali (es. Economia), si farà riferimento a quello per il quale è più alto l'importo dei contributi pagati.

Da un punto di vista sostanziale le spese ammesse sono:

- **immatricolazione ed iscrizione;**
- soprattasse per **esami di profitto** e laurea;
- **frequenza;**
- **corsi di specializzazione.**

Le tasse universitarie **sono detraibili anche se riferite a studenti fuori corso**. Rientrano tra gli oneri ammessi alla detrazione:

1. **le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea (R.M. 11.03.2008 n. 87).** L'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che il contributo versato per poter partecipare alla prova di selezione, eventualmente prevista dalla facoltà, è onere detraibile ai sensi dell'art. 15 comma 1, lett. e) in quanto **lo svolgimento della prova di preselezione**, costituisce una **condizione indispensabile per l'accesso** ai corsi di istruzione universitaria;
2. **le spese per la frequenza della SSIS** (Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario) **(R.M. 04.03.2008 n. 77).** L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che tali spese sono detraibili se la SSIS può essere **inquadrata tra i corsi di istruzione universitaria**. In particolare la Risoluzione chiarisce che l'iscrizione alla sezione di Milano SILSIS costituisce onere rilevante per la detrazione in quanto il corso seguito dai laureati presso la suddetta scuola è considerato un "corso di istruzione universitaria";
3. **le spese per la frequenza dei master universitari** qualora, per durata e struttura d'insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati **(C.M. 19.05.2000 n. 101, risposta 8.2).** Per i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani;
4. **le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari** di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all'ordinamento universitario **(C.M. 10.06.2003 n. 7, risposta 12.8);**
5. **le spese per corsi di perfezionamento (C.M. 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5.);**
6. **le spese per l'iscrizione al corso di dottorato di ricerca (R.M. 17.02.2010 n. 11).** Il D.M. n. 270/2004, legge n. 210/1998 specifica che il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l'attività di ricerca di alta qualificazione. L'Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, **che i corsi di ricerca possano considerarsi corsi di istruzione universitaria** e quindi possano

beneficiare della detrazione di cui all'art. 15, lett e) del D.P.R. n. 917/86.

IMPOSTE SUL REDDITO

Riserve di utili e presunzione di distribuzione

di **Sandro Cerato**

La riforma fiscale introdotta nel lontano 2004 ha inserito alcune disposizioni normative volte ad evitare che le società posticipino la **distribuzione di riserve di utili** tassate in capo ai soci percettori, dando precedenza alla distribuzione di riserve di capitali formatesi normalmente da versamenti eseguiti dagli stessi soci.

Secondo quanto stabilito dall'art. 47, co. 1, del Tuir, indipendentemente dalla delibera assembleare (presunzione assoluta), si **considerano distribuite per prime le riserve diverse da quelle di capitale**. In altre parole, la presunzione disciplinata dall'art. 47, co. 1, del Tuir opera inderogabilmente allorquando **viene deliberata la distribuzione ai soci di riserve di capitali**, nel caso in cui risultino presenti nel patrimonio netto della società erogante altre voci di patrimonio formate con utili.

In buona sostanza, a prescindere dalla volontà dei soci manifestata nella delibera, **sono considerati distribuiti per primi l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale**. Di conseguenza, se la società dispone di utili d'esercizio o di utili accantonati a riserva, in presenza di una delibera che prevede la distribuzione ai soci di riserve di capitale (ad esempio, sovrapprezzo azioni / quote, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, ecc.) tale volontà non ha alcuna rilevanza fiscale: le somme distribuite saranno, pertanto, tassate in capo ai soci alla stregua degli utili, mentre la successiva **distribuzione di una riserva di utili** non sarà tassata in capo quest'ultimi, in quanto fiscalmente "*riqualificata*" come riserva di capitale.

Esempio

Il patrimonio netto della società "*ALFA s.r.l.*" risulta, alla data del 01.01.2014, essere così composto:

- **capitale sociale** euro 200.000,00;
- **versamenti a fondo perduto** dei soci: euro 60.000,00;
- **riserve di utili** accantonati: euro 40.000,00;
- utile dell'esercizio precedente: Euro 10.000,00.

In data 15.05.2014 viene assunta una decisione assembleare nel contesto della quale viene **deliberata la restituzione ai soci di euro 60.000,00 a suo tempo versati a fondo perduto**. Sebbene sia stata disposta la distribuzione ai soci della voce del patrimonio netto "*versamenti*

a fondo perduto”, per effetto della presunzione di cui al co. 1 dell’art. 47 TUIR **si considerano fiscalmente distribuite per prime le voci formate con utili** e solo per l’eccedenza la voce formata con apporti dei soci oggetto della delibera assembleare. In altre parole, dal punto di vista fiscale, ai soci vengono distribuiti utili per euro 50.000,00 e, solo per la parte residua (euro 10.000,00), apporti di capitale.

Successivamente, per effetto di tale presunzione, le **riserve di utili** (euro 40.000,00) e l’utile di esercizio (euro 10.000,00) verranno assimilate, dal punto di vista meramente fiscale, a voci del patrimonio netto formate con apporti di capitale, poiché la **relativa distribuzione è già stata tassata in capo ai soci per effetto della presunzione di cui al co. 1 dell’art. 47 TUIR**. In tale ipotesi, peraltro, per consentire ai soci di applicare alle somme ricevute il corretto trattamento fiscale, è altresì opportuno che la società comunichi agli stessi, al momento della distribuzione di tali importi, che le **somme assegnate costituiscono reddito tassabile** in quanto la società presenta, oltre a versamenti a fondo perduto, anche riserve di utili e l’utile dell’esercizio precedente liberamente disponibili. Ciò potrebbe essere specificato direttamente nel contesto della delibera di distribuzione.

La **presunzione sopra esaminata non opera**, invece, con riferimento alle **riserve di utili in sospensione d’imposta** (es. riserva di rivalutazione), ovvero in presenza di **riserve non disponibili** dal punto di vista civilistico (es. riserva legale nel limite di 1/5 del capitale sociale, ovvero riserva per acquisto azioni proprie).

In presenza di tali poste di patrimonio netto l’eventuale **distribuzione di riserve di capitale** non si trasforma in distribuzione di riserve di utili, con conseguente non tassazione in capo ai soci. Ancorché non previsto espressamente dalla norma, si ritiene che la presunzione non operi anche nell’ipotesi di utilizzo di **riserve di utili per la copertura di perdite**, poiché in tale situazione non vi è alcuna erogazione di somme a favore dei soci.

CONTENZIOSO

La società dominata beneficia dello scudo fiscale

di **Fabrizio Dominici**

La produzione dello scudo fiscale comporta la preclusione da ogni accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati per le violazioni commesse sino alla data del 31.12.2008.

Secondo la **Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, sentenza n. 566/02/15**, relatore il dott. Pier Francesco Gaspari e presidente il dott. Domenico Galluzzo, gli effetti premiali stabiliti per lo “scudante” si estendono alla società se egli né è il dominus, ovvero colui che ne esercita il controllo effettivo. La Circolare n. 43/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate aveva infatti affermato che le operazioni di rimpatrio effettuate dal dominus di una società non potevano essere utilizzate ai fini dell'avvio o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei confronti della società e che **gli effetti premiali**, stabiliti dalla legge per il dominus, **si estendevano anche alla società dominata**.

La invocata estensione degli effetti premiali del dichiarante alla società dominata era stata condivisa dalla **Suprema Corte di Cassazione**, dapprima nella sentenza n. 44003 del 2013, depositata in cancelleria il 28.10.2013, in cui i Giudici avevano affermato “... **che l'estensione dello scudo alle società predicata dall'Agenzia delle Entrate è limitata ai soli effetti tributari**” e quindi “**anche a voler ritenere giuridicamente operante l'estensione, essa è limitata alle sole operazioni di emersione effettuate dal dominus della società**”.

Il medesimo orientamento era stato poi ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38695 del 23/09/2014, dove i Giudici avevano confermato che gli effetti premiali dello “scudo fiscale”, andavano estesi alle società (di persone o di capitali), qualora il ricorso a tale istituto fosse stato effettuato dal soggetto ritenuto “dominus” della società.

Invero ed in precedenza, alle medesime conclusioni era anche giunta, la Corte di Appello di Ancona, sezione penale, nell'ambito del procedimento 22/13 M.C.R. del 19.04.2013, che ripercorrendo la prassi e la normativa sullo scudo fiscale, aveva sancito la **estensione degli effetti premiali alla società dominata**.

Infine, per il merito si era altresì espressa la sezione terza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con la sentenza n. 1058/03/14, depositata in segreteria il 4 agosto 2014, ove i Giudici, richiamando i precedenti di legittimità sopra citati, avevano stabilito che la fruizione dello «scudo fiscale» da parte del contribuente, “**garantisce la preclusione dagli accertamenti nei confronti della società di cui lo stesso è amministratore se i redditi oggetto di rimpatrio sono oggettivamente riferibili alla persona giuridica**”.

ENTI NON COMMERCIALI

Le società di capitali sportive dilettantistiche: luci ed ombre

di **Guido Martinelli**

In un recente convegno svoltosi a Padova, organizzato dalla Scuola Regionale dello sport, ho espresso le mie perplessità circa il grande interesse che è nato attorno alle **società di capitali sportive**. Vorrei ora provare a motivarle.

Innanzitutto il riferimento che ne fa il comma 17 dell'art. 90 della legge 289/02 (... "costituita secondo le disposizioni vigenti"...) e il successivo comma 18 lett. e) (... "per le quali si applicano le norme del codice civile"..) porta ad affermare, senza tema di smentita che **non sono società di diritto speciale ma sono quelle tipizzate nel libro quinto del codice civile**.

Ecco che, allora, dovranno essere **attivate le scritture** di cui agli art. 2214 (libro giornale e libro degli inventari); 2421 e 2478 cod. civ. (libro soci, verbali assemblee, verbali consiglio di amministrazione, verbali collegio sindacale se nominato); dovrà essere redatto il bilancio, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito (ad esempio legge 398/91) con le modalità di cui al combinato disposto dagli artt. 2478 bis e 2423 e ss. del codice civile e se ne dovrà provvedere al **deposito presso il registro delle imprese** con adempimenti e costi conseguenti.

Prima considerazione: nessuno degli adempimenti sopra ricordati è previsto come obbligatorio per le associazioni.

Il motivo che giustifica, molto spesso, la scelta è quello dell'ottenimento della personalità giuridica con conseguente limitazione di responsabilità in capo agli amministratori. Questa appare una mezza verità. Innanzitutto anche le associazioni potrebbero ottenerla facendone richiesta alla Regione, ma voglio ricordare qui la previsione dell'art. 2476 del codice civile ("Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società") e la responsabilità che ricade comunque sul legale rappresentante per l'aspetto sanzionatorio delle violazioni della disciplina sul lavoro.

Seconda considerazione: **non è vero che gli amministratori di una società di capitali sportiva non rischino in proprio per l'attività svolta**.

Terzo: **le società di capitali sportive non possono accedere agli elenchi dei beneficiari del cinque per mille**.

Quarto: le agevolazioni relative alle imposte sugli immobili utilizzati dalle sportive sono

riferite ai “soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c)” del Tuir. Le società sportive sono disciplinate alla lettera “a” di questa norma. Ne deriva che non appare dubbio che le società sportive possano godere delle agevolazioni che siano previste in favore delle associazioni sportive come tali (chiaro in tal senso il primo comma dell’art. 90 della L. 289/02) ma **dubbi permangono, e ad avviso di chi scrive fondati, sulla possibilità che le società sportive, enti commerciali per natura, possano godere anche delle altre agevolazioni previste solo per gli enti non commerciali.**

Quinto: per poter godere delle agevolazioni di cui all’art. 148 del Tuir devo prevedere obbligatoriamente **in statuto il voto capitario, la non rivalutabilità e l’incapacità delle quote.** Viene meno uno dei presupposti fondanti il favor della disciplina delle società a responsabilità limitata.

Sesto: altra motivazione forte portata in favore delle srl sportive è data dalla “non necessità” di coinvolgere i partecipanti in assemblee e iniziative sociali. Se è questo è indubbiamente vero, lo è altrettanto che per poter godere della defiscalizzazione delle quote di partecipazione alle attività svolte si dovrà provvedere al **tesseramento** alla Federazione o all’ente di promozione sportiva di tutti i partecipanti alle attività.

Questo, oltre al costo materiale della tessera, porta come conseguenza collegata **l’obbligo della richiesta della certificazione sanitaria.** Ma attenzione, qual è il problema che si pone. Il tesseramento si deve perfezionare prima della iscrizione al corso o comunque dell’accesso all’impianto previo corrispettivo. Nella modulistica io dovrò indicare che ho preso visione del certificato di idoneità sanitaria. Se così non fosse (e l’esperienza insegna che capita in casi rari) e sfortuna vuole che capiti l’incidente, le conseguenze per il gestore non sarebbero lievi sotto l’aspetto risarcitorio e penale.

Ma, volendo prescindere da tutto quanto sopra esposto la domanda che faccio ai miei amici commercialisti è una: in teoria la nostra srl sportiva potrebbe anche svolgere solo attività istituzionale decommercializzata ex art. 148 Tuir. Quindi potremmo avere un conto economico depositato in Camera di Commercio che prevede vendite per centinaia di migliaia di euro ma nessuna componente positiva di reddito. Quindi **siamo pronti a inviare, in questo caso, un modello unico a zero?**

BUSINESS ENGLISH

Loan, Mortgage: come tradurre 'prestito' e 'mutuo ipotecario' in inglese?

di **Stefano Maffei**

In un [altro numero di questa rubrica](#) ho spiegato la difficoltà nella traduzione del verbo **prestare** in inglese. In italiano, infatti, un solo verbo (prestare, appunto) è utilizzato indifferentemente per due situazioni molto diverse: **'dare in prestito'** (*to lend*) e **'prendere in prestito'** (*to borrow*).

Gli avvocati e commercialisti esperti di **diritto bancario** (*banking law*) hanno spesso a che fare con gli istituti di credito, il cui fine istituzionale è proprio quello di prestare denaro al pubblico. Suggerisco di utilizzare il termine *loan* per tradurre genericamente il vocabolo **prestito**. Così scriveremo, con un certo disappunto, che *my bank refused my loan application* (la banca ha **rigettato la mia richiesta** di un prestito). È comune distinguere tra *fixed interest rate loan* (**mutuo a tasso fisso**) e *adjustable rate loan* (**mutuo a tasso variabile**).

Di norma il prestito insorge per il tramite di un contratto tra chi riceve la somma (il *borrower*) e chi la mette a disposizione (il *lender*): in inglese questo contratto è comunemente definito come *loan agreement*. È dunque corretto sostenere che *loan agreements are usually in written form*, anche se contratti orali non sono di per sé nulli.

Tra i prestiti, una delle categoria più importanti è certamente quella del **mutuo ipotecario**, da tradurre con *mortgage*. In tutto il mondo, del resto, *banks are the traditional source of mortgage funding* (le banche sono le **fonti tradizionali** dei finanziamenti per i mutui ipotecari).

Per iscrivervi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (30 agosto-5 settembre 2015) visitate il sito www.eflit.it